

COMUNE DI PALAU



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI
ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI DELL'ART. 17 – BIS DEL D.L 34/2023, CONVERTITO
DALLA L. 56/2023**

INDICE

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	3
Articolo 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	3
Articolo 3 - <i>Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata</i>	3
Articolo 4 - <i>Effetti della definizione agevolata</i>	4
Articolo 5 - <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	4
Articolo 6 - <i>Procedure cautelari ed esecutive in corso</i>	5
Articolo 7 - <i>Rinuncia al contenzioso pendente</i>	5
Articolo 8 - <i>Entrata in vigore</i>	5

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 17-*bis* del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160

2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-*bis* del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 emessi e divenuti esecutivi entro tale ultima data, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da atti emessi entro il 30 giugno 2022 o da accertamenti divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022, sebbene non ancora affidati in carico al concessionario/affidatario della riscossione coattiva.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di aggio.

4. Nel solo caso di titoli esecutivi riferiti a debiti (tributi) diversi, la definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito (tributo) incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Il Comune ovvero il concessionario della riscossione, su istanza del debitore da presentarsi entro il **30 settembre 2023**, comunica, **entro il 15 ottobre** l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune ovvero al concessionario della riscossione, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il **31 ottobre 2023** apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune ovvero il concessionario della riscossione mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune ovvero il concessionario della riscossione, entro il **15 novembre 2023** comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il **31 dicembre 2023**;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di dodici rate, la prima e la seconda delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente al **30 novembre 2023** e al **31 dicembre 2023** e le restanti dieci rate mensili, di pari ammontare, con scadenza nell'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal gennaio 2024;

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale del **5 per cento annuo**.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune o il concessionario della riscossione indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario della riscossione, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

3. Non possono accedere alla definizione agevolata i contribuenti decaduti da precedenti piani di rateizzazione relativi ai medesimi debiti;

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune o il concessionario della riscossione relativamente ai debiti definibili, per i quali il contribuente abbia presentato valida dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.